




IL COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014



DECRETO n.1806 del 30 Settembre 2014

Domanda prot. n. CR/18878/2014 del 30 maggio 2014 presentata dalla società **ACEA COSTRUZIONI SPA**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. **Annullamento decreto n. 1720 del 22/09/2014.**

Richiamato il proprio decreto n. 1720 del 22 settembre 2014 recante " Domanda prot. n. CR/18878/2014 del 30 maggio 2014 presentata dalla società ACEA COSTRUZIONI SPA, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Concessione del contributo" con il quale si è proceduto a concedere alla società ACEA COSTRUZIONI SPA, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Galleria del Popolo, 12, Partita Iva e Codice Fiscale 02328940362, un contributo complessivo pari a € 98.637,37;

Considerato che in seguito ad ulteriore verifiche amministrative si è rilevata un'erronea valutazione del titolo abilitativo edilizio citato nel decreto soprarichiamato che risulta essere non efficace in riferimento agli interventi oggetti del contributo;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e smi, "i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo";
- non sussistono le condizioni per la concessione del contributo con riferimento all'istanza in oggetto (CR/2014/18878);
- si ritiene necessario esercitare il potere di autotutela amministrativa in caso di provvedimenti illegittimi attraverso l'annullamento d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 – nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.;

Ritenuto di prendere atto delle risultanze istruttorie approvate dal Nucleo di valutazione dell'Area "Industria, artigianato, servizi" dello scorso 28 luglio 2014 e

conseguentemente di procedere alla concessione del contributo in seguito all'acquisizione da parte del richiedente di idoneo titolo abilitativo;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di esercitare il potere di autotutela amministrativa in caso di provvedimenti illegittimi attraverso l'annullamento d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 – nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.;

2. di annullare conseguentemente il decreto n. 1720 del 22 settembre 2014 in quanto riferito ad un titolo abilitativo non efficace;

3. di prendere atto delle risultanze istruttorie approvate dal Nucleo di valutazione dell'Area "Industria, artigianato, servizi" dello scorso 28 luglio 2014 e conseguentemente di procedere alla concessione del contributo in seguito all'acquisizione da parte del richiedente di idoneo titolo abilitativo;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **ACEA COSTRUZIONI SPA** e al **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'area "Industria, Artigianato, Servizi" con le modalità previste dalle "linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.;

5. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna lì, 30 Settembre 2014

Alfredo Bertelli

